



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.6334 del 2010 proposto dalla srl ATHENA COSTRUZIONI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Zampetti presso il cui studio in Roma, Corso d'Italia n.19, è domiciliataria;

contro

- la spa Ge.ri.m. soa Società organismo di attestazione , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Palermo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Porretta in Roma, viale delle Milizie n.19;

- l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;

nei confronti di

- il comune di Sutera, in persona del sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del provvedimento dell'intimata soa n.325 del 25.4.2010, consegnata in data 9 giugno 2010, recante la decadenza in danno della società ricorrente dell'attestazione n.314/52/01 del 28.2.2003 e delle successive n.391/52/01 del 6.6.2003, n.679/52/01 del 16.7.2004, n.1260/52/01 del 12.5.2006, n.1392/52/01 del 9.11.2006, n.1401752/01 del 15.2006 e n.238/68/07 del 31.3.2008 per il venir meno del requisito di cui all'art.17 lett. m) del DPR n.34/2000;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed, in particolare:

b1) della nota prot. 16781/10 del 18.03.2003 con la quale l'intimata Autorità ha richiesto alla citata soa l'apertura del procedimento di cui all'art.40, comma 9, del D,lgvo n.163/2006 avente ad oggetto la declaratoria di decadenza delle citate attestazioni;

b2) della comunicazione all'AVCP dell'intervenuta decadenza ai fini dell'inserimento della stessa nel casellario informatico di cui all'art.27 del DPR n.34/2000.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture e di Soc Gerim Soa Società Organismo di Attestazione Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il proposto è stata impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l'intimata soa, allineandosi alla deliberazione dell'Autorità, in epigrafe descritta e pure contestata in questa sede, ha disposto la decadenza delle attestazioni n.314/52/01 del 28.2.2003 n.391/52/01 del 6.6.2003, n.679/52/01 del 16.7.2004, n.1260/52/01 del 12.5.2006, n.1392/52/01 del 9.11.2006, n.1401752/01 del 15.2006 e n.238/68/07 del 31.3.2008 rilasciate alla società ricorrente per il venir meno in capo a quest'ultima del requisito di cui all'art.17 lett. m) del DPR n.34/2000.

Nella narrativa dei presupposti fattuali sottostanti la controversia in trattazione è stato fatto presente che:

a) la srl Athena Costruzioni ha ottenuto a suo tempo dalla resistente soa il rilascio della attestazione n.314/52/01, successivamente sostituita e/o integrata dalle altre di cui in epigrafe;

b) tra la documentazione a tal fine prodotta era stato presentato un certificato di esecuzione lavori rilasciato dal comune di Sutera alla Euro Costruzioni srl, la quale aveva ceduto il relativo ramo di

azienda alla odierna istante;

c) avendo la stazione appaltante non confermato i dati di cui al citato certificato, la ripetuta soa, ha attivato, sollecitata a tal fine dalla resistente Autorità, il procedimento conclusosi con la gravata determinazione, avverso la quale è stato dedotto il seguente ed articolato motivo di doglianza:

Violazione e falsa applicazione dell'art.17, comma 1, lett. m) del DPR n.34/2000. Violazione e falsa applicazione dell'art.40 e ss. del D.lgvo n.163/006. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'erroneità dei presupposti, del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria, del vizio di motivazione, dell'illogicità e dell'irrazionalità.

Si sono costituite sia la società di attestazione che l'Autorità di Vigilanza contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 2.3. 2011 il proposto gravame è stato assunto in decisione.

Risulta palesemente fondata la doglianza con cui è stata contestata la legittimità della gravata determinazione la quale è stata adottata per il venir meno in capo alla società ricorrente del requisito di cui all'art.17 lett. m) del DPR n.34/2000 - il quale prevede tra i requisiti generali per ottenere il rilascio di un'attestazione l'inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione - senza che fosse in alcun modo dimostrata l'imputabilità del falso

documentale alla srl Athena Costruzioni.

Al riguardo il Collegio sottolinea che la tesi su cui si basa il contestato provvedimento risulta in palese contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale della Sezione, analiticamente richiamato da parte ricorrente, secondo cui la perdita del prescritto requisito generale postula non solo la produzione in sede di richiesta di rilascio di attestazione di documentazione falsa ma anche la riferibilità soggettiva del fatto all'impresa richiedente a titolo di dolo o colpa, nozione quest'ultima qualificabile in termini di violazione di doveri di diligenza.

In sostanza è richiesto che l'impresa sia consapevole della falsità della documentazione e l'abbia nondimeno utilizzata ovvero sia incorsa in un comportamento negligente nell'accertare la non veridicità della documentazione prodotta.

In tale contesto, quindi, non è individuabile alcun automatismo tra il fatto materiale della produzione di documentazione falsa e perdita del menzionato requisito generale, per cui sia la determinazione dell'Autorità che si è basata su tale automatismo sia la conseguente decadenza pronunciata dalla resistente soa risultano in palese contrasto con il disposto dell'art.17, comma 1, lett m) del DPR n.34/2000, come interpretato dal consolidato orientamento giurisprudenziale.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del

presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.6334 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla la gravata decadenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

